

REGOLAMENTO (CEE) N. 2120/89 DELLA COMMISSIONE**del 14 luglio 1989****che fissa, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, i prezzi d'entrata nel settore del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 5, e l'articolo 15, paragrafo 4,

considerando che, conformemente all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1418/76, il prezzo d'entrata del riso semigreggio calcolato per Rotterdam deve essere fissato in modo che, sul mercato di Duisburg, il prezzo di vendita del riso semigreggio importato si collochi a livello del prezzo indicativo; che tale scopo è raggiunto quando vengano dedotti dal prezzo indicativo gli elementi di cui al paragrafo 2, secondo comma di detto articolo;

considerando che, in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1418/76, i prezzi d'entrata del riso lavorato sono calcolati adattando il prezzo d'entrata del riso semigreggio, tenuto conto delle maggiorazioni mensili di cui forma oggetto, in funzione dei tassi di conversione, dei costi di lavorazione e del valore dei sottoprodotti e maggiorando gli importi così ottenuti di un importo di protezione dell'industria;

considerando che l'importo di protezione dell'industria è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1263/78 del Consi-

glio ⁽³⁾; che gli elementi che servono agli adeguamenti del prezzo d'entrata del riso lavorato sono fissati dal regolamento n. 467/67/CEE della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2325/88 ⁽⁵⁾;

considerando che, conformemente all'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, il prezzo d'entrata delle rotture di riso deve essere fissato ad un importo compreso tra il 130 % ed il 140 % del prezzo d'entrata del granturco in vigore il primo mese della campagna; che, affinché le importazioni delle rotture di riso non costituiscano un freno al normale smaltimento della produzione comunitaria sull'insieme del mercato della Comunità, è opportuno fissare il prezzo d'entrata delle rotture di riso al 140 % del prezzo d'entrata del granturco;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

I prezzi d'entrata del riso semigreggio, del riso lavorato a grani tondi e del riso lavorato a grani lunghi sono fissati, in ecu per tonnellata, a:

Mese	Prezzo d'entrata		
	Riso semigreggio	Riso lavorato a grani tondi	Riso lavorato a grani lunghi
Settembre 1989	541,24	720,18	791,25
Ottobre 1989	543,82	723,51	794,99
Novembre 1989	546,40	726,84	798,73
Dicembre 1989	548,98	730,17	802,47
Gennaio 1990	551,56	733,50	806,21
Febbraio 1990	554,14	736,83	809,95
Marzo 1990	556,72	740,16	813,69
Aprile 1990	559,30	743,49	817,43
Maggio 1990	561,88	746,82	821,17
Giugno 1990	564,46	750,15	824,91
Luglio 1990	567,04	753,48	828,65
Agosto 1990	567,04	753,48	828,65

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 14.⁽⁴⁾ GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 202 del 27. 7. 1988, pag. 41.

Articolo 2

Il prezzo d'entrata delle rotture di riso è fissato a 301,17 ECU per tonnellata.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione
